

COPIA CONFORME DI  
CONTRATTO DIGITALE  
(Vedasi certificato allegato)

*Imposta di bollo di € 96,00 assolta ai sensi dell'art. 32 comma 1, DPR 26.10.72 n. 642 (vedasi ricevuta allegata)*

## COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Provincia di Lucca

REPERTORIO N. 8350

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO  
FARMACEUTICO DEL COMUNE DI FORTE DEI MARMI, PER LA  
DURATA DI ANNI VENTI.**

***Ditta esecutrice: AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.r.l.***

***Unipersonale (C.F. e P. IVA 01588530467); Importo € 4.800.000,00=.***

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno duemilaventi, addì cinque (05) del mese di ottobre alle ore 16,10 in  
Forte dei Marmi (LU), nella sede del Palazzo Comunale in piazza Dante n. 1.  
Innanzi a me Dott. Luca Lazzarini, Segretario Generale del Comune di Forte  
dei Marmi nella Provincia di Lucca, nella mia qualità di Pubblico Ufficiale abi-  
litato a ricevere gli atti nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma  
4, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono personalmente comparsi i Signo-  
ri:

**1) BIGI Dott.ssa Claudia**, nata a Massa (MS) il 02.01.1966, Dirigente del 1°  
Settore Servizi finanziari e alla Persona del Comune di Forte dei Marmi, (di  
seguito denominato anche “*Comune*”), domiciliata per la qualifica presso la se-  
de Comunale ubicata in Forte dei Marmi (LU), piazza Dante n. 1, la quale agi-  
isce non in proprio, ma in rappresentanza e per conto del Comune medesimo  
(Cod. Fiscale n. 00138080460), giusta provvedimento sindacale n. 100 del  
27.08.2020, nonché in forza dell'art. 107, comma 3°, lett. c) D.Lgs. 267/2000,  
ai sensi dell'art. 72 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato

con atti del Consiglio Comunale n. 34 del 28.05.1991 e n. 71 del 08.10.1992,

oltre che ai sensi dell'art. 58, comma 4, dello Statuto.

**2) VERONA Dott. Marco**, nato a Pietrasanta (LU) il 05.04.1968 (Cod. Fisc.

VRNMRC68D05G628Y), non in proprio ma in qualità di Amministratore Uni-

co e Legale Rappresentante dell'**AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI**

**MARMI S.r.l. Unipersonale** (di seguito denominata anche “*Società*”), eletti-

vamente domiciliato per il seguente atto presso la sede legale della medesima,

in Forte dei Marmi (LU), piazza H. Moore n. 1 (C.F. e P. IVA 01588530467),

come si evince da certificato della C.C.I.A.A. di Lucca documento n. T

404171383 in data 06.06.2020, in atti, nonché in virtù della determina A.U. n.

38 del 11.09.2020, pure conservata in atti. Detti comparenti, della cui identità

personale io Segretario Generale sono certo, fatta espressa rinuncia di comune

accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, con quest'atto con-

vengono quanto segue;

### **PREMESSO CHE**

- **Il Comune** di Forte dei Marmi e l'Azienda Multiservizi Forte dei Marmi S.r.l. Unipersonale hanno sottoscritto in data 14.02.2012 una convenzione con Rep. n. 7685, in virtù ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 27.12.2011, avente ad oggetto l'affidamento di attività amministrative e di supporto connesse alla gestione del servizio di farmacia comunale per il periodo da 01.01.2012 e fino al 31.12.2016;

- **con successive** delibere di Giunta Comunale, a partire dalla n. 378 del 29.12.2016, la convenzione di cui al precedente punto (Rep. n. 7685/2012) è stata prorogata fino al 31.07.2020;

- **il Consiglio Comunale** con propria delibera n. 26 del 15.07.2020 ha

approvato, ex art. 192 D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento in concessione della gestione delle farmacie comunali del Comune di Forte dei Marmi secondo il modello dell'*in house providing* ex art. 5 comma 1 e art. 192 D.Lgs. 50/16 e artt. 4 e 16 D.Lgs. 175/2016 all'Azienda Multiservizi Forte dei Marmi S.r.l. Unipersonale per il periodo di anni venti, in virtù del fatto che la Società è a totale capitale pubblico, oltre l'80% delle sue attività sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune e quest'ultimo è in grado di esercitare, direttamente o indirettamente, nei suoi confronti, un "controllo analogo" a quello che esercita sui propri servizi.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Dovendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di che trattasi, le parti contraenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 – Affidamento e oggetto del contratto**

Con il presente contratto la sig.ra **BIGI Dott.ssa Claudia**, nella sua qualità di Dirigente del 1° Settore Servizi Finanziari e alla Persona, come precedentemente specificato, in nome, per conto e nell'interesse di questo Comune, dà e concede ex art. 192 D.Lgs. 50/16, alla Società **Azienda Multiservizi Forte dei Marmi S.r.l. Unipersonale**, come sopra rappresentata, che accetta, la gestione in concessione del servizio farmaceutico comunale, intendendosi per tale la commercializzazione di prodotti farmaceutici, di erboristeria e relativi alla salute, alla cura ed alla bellezza della persona. Con esso le Parti regolano altresì i reciproci rapporti e le obbligazioni conseguenti all'affidamento, come meglio specificato al successivo art. 2.

Il servizio oggetto del presente contratto è svolto dalle tre Farmacie Comunali e precisamente: dalla *Farmacia Comunale n. 1 - Vittoria Apuana* in via Padre Ignazio da Carrara n. 13, dalla *Farmacia Comunale n. 2 - Vaiana* in via degli Olmi n. 142 e dalla *Farmacia Comunale n. 3 - Succursale estiva 'Luigi Blundo'* in viale Morin n. 51. L'affidamento si estenderà anche alle farmacie che, eventualmente, dovessero essere istituite nel corso della validità del presente contratto, e per le quali il Comune eserciterà il diritto di prelazione ai sensi di legge, e a tutta l'attività di commercio elettronico/e-commerce.

## **Art. 2 - Descrizione del servizio**

Il servizio oggetto del presente contratto riguarda le seguenti attività:

- preparazione e vendita al dettaglio di specialità medicinali, prodotti farmaceutici, affini ai farmaceutici, omeopatici, di erboristeria, preparati galenici, officinali e magistrali, spiriti, essenze, prodotti apistici, alimenti per la prima infanzia, dietetici, parafarmaci e complementi alimentari ed integratori della dieta;
- cessione di farmaci, prodotti farmaceutici ed altri presidi sanitari in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale in regime di assistenza convenzionata, assistenza integrativa o distribuzione per conto;
- vendita online di prodotti farmaceutici e parafarmaci senza obbligo di prescrizione ex articolo 112-quater del Decreto Legislativo 219/2006 e s.m.i.;
- vendita di prodotti cosmetici e di profumeria per l'igiene e bellezza personale, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari e protesici, materiali di medicazione, reattivi e diagnostici;
- vendita e noleggio di apparecchi medicali, apparecchi e protesi ortopediche, articoli per ottica ed occhiali, apparecchi acustici ed elettromedicali e tutti gli

altri apparecchi sanitari in genere normalmente in vendita e noleggio nelle farmacie;

- effettuazione di analisi non mediche, con o senza l'ausilio di apparecchiature;

- attività di ricerca, elaborazione, stampa e diffusione di materiale informativo ed educativo sanitario per il pubblico;

- vendita di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste attinenti la salute e il benessere;

- promozione, partecipazione e collaborazione di incontri, convegni, studi e seminari, su argomenti attinenti i programmi di medicina preventiva, informazione ed educazione sanitaria ed aggiornamento delle professioni inerenti la sanità ed il benessere personale;

- effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;

- fornitura di ulteriori servizi complementari, integrativi, accessori, comunque inerenti agli scopi della società, ad operatori, enti, istituti o imprese, sia pubbliche che private, che agiscono in campo farmaceutico o svolgono prestazioni sanitarie a favore della collettività.

### **Art. 3 - Durata del contratto**

La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti) a far data dalla stipula e fino al 05.10.2040. Dalla suddetta data di inizio del periodo contrattuale, e fino al giorno indicato come termine, hanno decorrenza tutti gli adempimenti di natura amministrativa e fiscale a carico della Società.

Alla scadenza del contratto la Società non avrà alcun diritto né in ordine alla continuazione del servizio, potendo il Comune liberamente decidere, nel rispetto della normativa vigente in tale momento se svolgerlo direttamente o effettu-

tuare un nuovo affidamento, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a qualsiasi titolo. Si precisa, in particolare, che nulla sarà dovuto dal Comune alla Società a titolo di avviamento, dopo la cessazione del rapporto per qualunque ragione intervenuta. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del servizio, la Società è tenuta comunque ad assicurare le prestazioni oggetto del presente contratto alle medesime condizioni e standard fino al subentro dell'eventuale nuovo affidatario. L'eventuale revoca dell'affidamento da parte del Comune e connessa risoluzione del contratto per fatti imputabili alla Società, comporta la cessazione anticipata del rapporto tra le parti e legittima il Comune stesso ad esercitare un'azione risarcitoria nei confronti della Società secondo quanto previsto dal successivo art. 14.

#### **Art. 4 – Titolarità**

La titolarità dei servizi rimane in capo al Comune e la Società assume la responsabilità della gestione degli stessi, relativamente allo svolgimento delle attività di cui ai precedenti artt. 1 e 2, subentrando in tutti i diritti, privilegi, obblighi e oneri spettanti al Comune in conformità alle leggi e regolamenti in materia.

#### **Art. 5 – Canone concessorio**

L'affidamento del servizio in oggetto alla Società è a titolo oneroso, per il periodo di durata del presente contratto.

Il corrispettivo della concessione è costituito da un canone annuo, per venti annualità, pari ad € 240.000,00 (euro duecentoquarantamila/00) oltre ad Iva di legge, da corrispondere in due rate semestrali anticipate al primo gennaio e al primo luglio di ogni anno. Tale importo sarà soggetto ad adeguamento annuale

nella misura massima del 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Dopo il primo anno di affidamento, il canone annuale sarà rideterminato nel caso in cui il rapporto EBITDA/RICAVI si incrementi o si riduca di una percentuale superiore all'8% rispetto a quello dell'anno precedente. In questo caso la variazione del canone sarà proporzionalmente pari alla variazione riscontrata del rapporto EBITDA/RICAVI.

A tal fine l'importo della eventuale variazione del canone concessorio, se dovuto, verrà corrisposta al Comune o dal Comune alla Società entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio della Società da parte dell'assemblea dei soci.

#### **Art. 6 – Obblighi della Società**

Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi a ad ogni effetto di legge *servizi pubblici* e per nessuna ragione possono essere sospese o interrotte dalla Società. L'erogazione deve avere pertanto carattere di regolarità, continuità e completezza nel rispetto della vigente normativa che regola lo svolgimento del pubblico Servizio.

La Società si impegna altresì, nell'erogazione del servizio:

- ad uniformarsi ai principi generali di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi”, ovvero ai principi di uguaglianza, imparzialità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, accesso alle informazioni, riservatezza;
- a prestare piena osservanza alle disposizioni di legge che disciplinano il servizio farmaceutico;

- ad ottemperare alle disposizioni delle competenti autorità, così da assumere a proprie spese gli adattamenti e le opere in genere che la pubblica autorità sia a richiedere in relazione all'esercizio stesso, posto che in caso di violazione di tali norme la società sarà ritenuta unica responsabile anche del pagamento di eventuali sanzioni irrogate;
- a svolgere il servizio con la massima diligenza, professionalità e correttezza;
- a dotarsi di tutte le attrezzature, impianti, locali, beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio e a conservarli in perfetta efficienza nonché conformi alle vigenti normative, mantenendo ed acquisendo tutte le dovute autorizzazioni richieste dalla legge;
- a provvedere a tutte le spese di manutenzione ordinaria dei locali di proprietà comunale concessi in locazione per lo svolgimento del servizio. Eventuali opere di miglioria realizzate dalla Società durante il rapporto di concessione, al termine dello stesso saranno ritenute dal Comune senza che alla Società spetti alcun indennizzo. Nelle migliorie rientrano anche le attività di rinnovazione degli arredi.

La Società, nell'espletamento del servizio, persegue i seguenti obiettivi:

- calmierare i prezzi sul mercato farmaceutico;
- eseguire, anche su richiesta del Comune, servizi socio-sanitari, nonché servizi di prenotazione ospedaliera e diagnostica garantendo al Comune, nei limiti di legge, condizioni agevolate per consentire lo svolgimento allo stesso di attività assistenziali a favore di categorie particolarmente disagiate;
- attivare, per le persone assistite dal Comune e/o ospiti delle residenze assistite, forme di aiuto per l'acquisto di prodotti sanitari e parafarmaceutici non dispensati gratuitamente dal S.S.N.;

- realizzare una politica dei prezzi al pubblico dei prodotti parafarmaceutici e, quando possibile, dei prodotti da banco coerente con il fine di agevolare le fasce più deboli della popolazione garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo;
- rivolgere la massima attenzione alla “cura dello star bene” (prevenzione), oltre che alla cura degli stati patologici.

Nell'ambito del perseguitamento delle finalità di incremento e sviluppo delle attività svolte dalla società nel rispetto degli obiettivi indicati nel presente contratto, la Società non potrà vendere, dismettere, né diversamente dislocare le singole farmacie senza previa autorizzazione del Consiglio Comunale del Comune di Forte dei Marmi.

La Società si impegna a mantenere l'organizzazione oraria di apertura delle farmacie e precisamente:

- *Farmacia 1 (Vittoria Apuana)*. Aperta tutto l'anno. Orario giornaliero - 12 ore. Orario settimanale - sette giorni su sette;
- *Farmacia 2 (Vaiana)*. Aperta tutto l'anno. Orario giornaliero - 12 ore. Orario settimanale – sei giorni su sette;
- *Farmacia 3 (succursale estiva)*. Aperta orientativamente dal 01/04 al 30/09. Orario giornaliero - 8 ore; nei mesi di luglio e agosto 12 ore. Orario settimanale - sette giorni su sette.

Gli orari e le eventuali diverse articolazioni di essi devono essere comunque sempre elaborati in conformità alle disposizioni di legge, regolamenti e procedure tempo per tempo vigenti in materia. In particolare la competenza sulla disciplina degli orari, dei turni di servizio e delle ferie delle farmacie spetta al Comune ai sensi dell'art. 14 della Legge Regione Toscana n. 16/2000 e s.m.i.

Il servizio dovrà essere gestito direttamente dalla Società attraverso personale proprio in possesso dei requisiti (titoli di studio, abilitazioni ecc.) richiesti dalle vigenti disposizioni; in particolare la direzione tecnica delle farmacie dovrà essere affidata a personale iscritto all'Albo dei Farmacisti.

La Società si impegna altresì:

- ad adeguare le modalità di esecuzione delle attività affidatele all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei software, delle attrezzature e dei macchinari per lo svolgimento delle attività medesime;
- ad ampliare, senza oneri e costi aggiuntivi a carico del Comune, la gamma di servizi resi all'utenza oltre a quelli descritti all'art. 2, in ragione dell'evoluzione dell'attività e della struttura organizzativa delle farmacie date in affidamento e dei mutamenti delle esigenze della collettività;
- ad eseguire i più opportuni controlli sulla qualità dei servizi forniti, ad es. attraverso indagini di *customer satisfaction*, anche su richiesta del Comune, e a trasmetterne le risultanze ad esso;
- a fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed informazioni, anche statistici, richiesti;
- a consentire e fornire ogni più utile collaborazione al Comune nell'espletamento della sua attività di controllo ed ispezione di cui al successivo art. 12;
- ad ottemperare a quanto stabilito nella "Carta della qualità dei servizi" (art. 8).

Il Comune potrà richiedere alla Società in qualsiasi momento di presentare un programma di miglioramento del servizio tenendo conto dei risultati ottenuti durante la gestione e delle modalità di esecuzione del servizio, in termini di e-

conomicità, efficacia ed efficienza, nonché di soddisfacimento dei bisogni e di apprezzamento da parte degli utenti.

La Società dovrà trasmettere al Comune i seguenti documenti alle sottoindicate scadenze:

- *entro il 31 gennaio* di ogni anno, una relazione dettagliata sui servizi oggetto della presente convenzione, riferita all'anno precedente, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata e i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre al Comune;
- *entro il 30 settembre* di ogni anno una situazione contabile semestrale economico patrimoniale;
- *entro il 31 ottobre* di ogni anno un budget corredata da una relazione contenente il programma annuale di attività (con particolare riferimento alle politiche di assunzione del personale), il programma degli investimenti e delle relative modalità di finanziamento.

#### **Art. 7 - Responsabilità della Società**

Dalla data di affidamento la Società è l'unica responsabile della gestione del servizio sotto il profilo tecnico, organizzativo, economico, finanziario, e del suo buon funzionamento. Nei casi in cui il Comune accertasse la non idoneità e/o la non congruità o qualsiasi deficienza nei servizi e/o prestazioni espletati dalla Società, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi di cui al presente contratto, potrà richiedere alla Società di porre immediato rimedio fissando un termine perentorio entro il quale intervenire, da 3 (tre) a 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla suddetta richiesta, pena l'applicazione di quanto previsto dal successivo art. 14 ("Risoluzione del contratto").

La Società ha inoltre l'obbligo di segnalare al Comune, non oltre le 24 (ventiquattro) ore dal loro verificarsi, tutte quelle circostanze e fatti che possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi, in modo che il Comune possa fornire la propria fattiva e rapida collaborazione alla risoluzione dei problemi segnalati. Il Comune potrà a tal fine chiedere alla Società di presentare una relazione dei fatti, corredata se necessario da idonea documentazione.

La Società si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto, pena l'applicazione di quanto previsto dal successivo art. 14:

- a) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza o in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
- b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente contratto ed in particolare a stipulare: una polizza di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della società con un massimale RCT – RCO di almeno € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) per l'intera durata del contratto;
- c) a stipulare le assicurazioni di legge per i veicoli impiegati nello svolgimento del servizio;
- d) a stipulare una polizza di assicurazione per danni da incendio per l'utilizzo degli stabili comunali adibiti a sedi della Farmacia di Vaiana (via degli Olmi) e della Farmacia di Vittoria Apuana (via P.I. da Carrara), per tutta la durata del loro utilizzo;

e) una polizza di assicurazione per danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere di proprietà del Comune;

f) ad osservare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro, nazionale e territoriale in vigore, nonché a rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia di reclutamento del personale, di assicurazione contro gli infortuni, di assistenza e previdenza e di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.);

g) ad estendere al proprio personale gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (DPR n. 62/2013), ad applicare apposito codice etico e di comportamento per i medesimi dipendenti da estendere anche ai propri collaboratori e fornitori di servizi quale clausola obbligatoria dei rispettivi contratti sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comune, nonché di assumere proprie disposizioni interne per la prevenzione ed il contrasto di fenomeni corruttivi (Legge n. 190/2012), nonché ad adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di trasparenza (DL n. 33/13 e s.m.i.), in materia di Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 50/16 e s.m.i) e di quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165 del 2001, sottoscrivendo il presente atto la Società aggiudicataria attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti con il personale che la Società impiegherà nella gestione, così come a quelli tra la Società ed eventuali

terzi, appaltatori/fornitori, i quali non avranno alcun diritto di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni nei confronti del Comune.

Nel caso in cui nell'espletamento dei servizi affidati alla Società dovessero essere riscontrate violazioni delle leggi vigenti in materia, la Società sarà responsabile in proprio di ogni addebito o sanzione prevista dalla Legge.

#### **Art. 8 – Carta della qualità dei Servizi**

I rapporti tra la Società e gli utenti dei servizi oggetto di affidamento sono disciplinati dalla “Carta dei Servizi”, quale strumento fondamentale finalizzato al controllo e alla pubblicizzazione dei servizi prestati. In particolare, la Carta deve assicurare l’informazione all’utenza circa i parametri dei livelli dei servizi a garanzia della qualità ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento previsti in relazione ai relativi impegni assunti. Nella “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” sono proceduralizzate le forme di partecipazione dell’utenza alla valutazione della qualità del concessionario e dei tempi e modalità di risposta del medesimo.

La Società si impegna ad osservare i principi e gli standard di qualità contenuti nella “Carta dei Servizi” che dovrà essere adottata o proposta entro otto mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, prevedendo penali specifiche in caso di inadeguatezza del servizio erogato. Tutte le modifiche alla Carta stessa, dovranno essere concordate con il Comune. La Società si impegna, altresì, a recepire tempestivamente le modificazioni della Carta dei Servizi che il Comune dovesse richiedere.

#### **Art. 9 – Contabilità e Bilanci**

La Società dovrà tenere una contabilità che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi analitici.

Inoltre, dovrà tenere idonee scritture che consentano l'evidenziazione dei costi e delle immobilizzazioni tecniche realizzate, qualunque sia la modalità di finanziamento, i costi delle immobilizzazioni immateriali, gli oneri di manutenzione straordinaria, l'ammortamento dei cespiti e la loro incidenza sul conto economico.

#### **Art. 10 – Obblighi del Comune**

Il Comune si impegna a cooperare con la Società, adottando tempestivamente tutti i provvedimenti necessari e ponendo in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze istituzionali al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione del servizio.

In particolare il Comune si impegna a:

- a) garantire il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti la gestione dei servizi affidati;
- b) cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati alla Società, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti;
- c) erogare eventuali contributi a copertura di “costi sociali” a fronte di prestazioni specifiche richieste;
- d) comunicare tempestivamente alla Società i propri progetti o i propri interventi che possano incidere sulla conduzione del servizio;
- e) consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del Comune senza addebito di costi (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, etc.) nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali;
- f) a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa della Società ovvero ai sistemi di produzione di beni e servi-

zi, acquisiti in occasione delle attività di controllo previste dal contratto (art.

12);

g) ad adottare tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal contratto (art. 12), avendo cura che dette misure vengano rispettate;

h) a concedere in locazione alla Società, per tutta la durata del presente contratto, sia l'immobile adibito a Farmacia Comunale n. 1 (Vittoria Apuana) in via P.I. da Carrara n. 13 a Forte dei Marmi, sia l'immobile adibito a Farmacia Comunale n. 2 (Vaiana) in via degli Olmi n. 142 a Forte dei Marmi.

### **Art. 11 - Subappalto e cessione**

La Società potrà affidare in subappalto alcune fasi delle attività inerenti lo svolgimento dei servizi affidati, nel rispetto delle procedure e dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 50/16 (e s.m.i) .

La Società non potrà cedere in tutto o in parte il contratto. La cessione non autorizzata è motivo di risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'art.

14 e farà sorgere il diritto per il Comune all'esecuzione in danno, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

### **Art. 12 - Vigilanza e controllo comunale sull'erogazione del servizio**

Il Comune effettuerà costantemente un'azione di controllo e una serie di verifiche da eseguirsi per tutta la durata dell'affidamento, allo scopo di riscontrare dettagliatamente ed accettare la congruità, l'idoneità e la corrispondenza tra le attività svolte dalla Società e gli standard qualitativi raggiunti secondo le procedure e le modalità proprie dell'Ente pubblico. Tali controlli saranno finalizzati anche a verificare che la gestione del servizio avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate nel presente contratto e della normativa vigente.

Il Comune potrà effettuare in qualunque momento anche ispezioni, visite ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico che ritenga opportune e/o necessarie, sempre ai medesimi fini di cui al punto precedente, senza necessità di alcun preavviso, avendo comunque cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio.

Al fine di consentire al Comune di esercitare le predette attività di vigilanza, controllo ed ispezione, la Società si impegna a fornire tutte le informazioni dallo stesso richieste ed a permettere ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

Nel caso in cui i risultati delle verifiche, controlli ed ispezioni attestino irregolarità o inadempienze totali o parziali imputabili alla gestione, o il mancato rispetto di parte o di tutto quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e/o dal presente contratto e/o dagli standards qualitativi e quantitativi in esso previsti, tali circostanze saranno segnalate all'organo amministrativo della società.

Quest'ultima dovrà mettere in atto le opportune azioni correttive e rimuovere le cause che hanno determinato tali carenze o inadempienze entro un termine di 3/5 (tre/cinque) giorni dalla comunicazione di cui sopra pena l'applicazione di quanto previsto dall'art. 14.

### **Art. 13 – Tutela della Privacy**

La Società è nominata quale responsabile esterno delle banche dati fornite dal Comune per lo svolgimento delle attività ad essa affidate.

La Società assicura il rispetto della normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali (Regolamento U.E. 2016/679 e Decreto Legislativo n. 101/18 e s.m.i.).

### **Art. 14 – Risoluzione del contratto per inadempimento**

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente da parte del Comune per gravi inadempienze poste in essere da parte della Società in ordine allo svolgimento delle attività ad essa affidate o per violazione delle disposizioni di legge e del presente contratto.

Al fine di evitare interruzioni nello svolgimento del servizio fino all'assunzione di quest'ultimo da parte del nuovo gestore, la Società sarà tenuta ad assicurare le prestazioni oggetto del contratto, per il tempo necessario, alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare all'organo amministrativo della Società, con formale atto, le inadempienze riscontrate invitandola ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni.

Alla Società è comunque assegnato un termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione entro cui presentare le proprie giustificazioni. Sul la base delle giustificazioni fornite dalla Società, il Comune potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di recesso.

Qualora invece ritenga insufficienti le giustificazioni e/o sia trascorso il termine assegnato senza che la Società abbia provveduto a rimuovere la situazione di inadempimento, il Comune potrà dichiarare risolto il presente contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del servizio.

Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune.

La risoluzione del contratto comporta la revoca dell'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione delle farmacie comunali; conseguentemente sorge in capo al Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno alla Società.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Società inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

Alla Società inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minore spesa nulla compete alla Società inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di Legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Art. 15 – Clausola risolutiva espressa**

Il Comune potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell'erogazione del Servizio quali:

- a) sottoposizione della Società a procedure fallimentari-concorsuali;
- b) scioglimento della Società, per qualsiasi causa;
- c) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 (cinque) giorni non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
- d) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili alla Società ;
- e) ricorso all'abusivismo professionale;
- f) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
- g) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti.

La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore della Società e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.

È in ogni caso riconosciuto al Comune il diritto al risarcimento del danno subito.

#### **Art. 16 - Recesso**

L'Amministrazione comunale, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purché correttamente eseguiti) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile. Il recesso non può avere effetto prima che siano trascorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### **Art. 17 - Controversie**

In caso di controversie che insorgessero tra il Comune e la Società in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, è competente il Foro di Lucca. In pendenza della risoluzione di qualsiasi controversia la società non potrà sospendere o ridurre il servizio.

#### **Art. 18 – Spese contrattuali**

Tutte le spese imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dell'Azienda Multiservizi Forte dei Marmi S.r.l. Unipersonale, che se le assume.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

#### **Art. 19 – Valore del Contratto**

Il valore globale del presente contratto, ai soli fini fiscali, ammonta **ad €. 4.800.000,00= (euro quattromilionioottocentomila/00) oltre IVA di legge**, per l'intera durata di cui al precedente art. 3.

#### **Art. 20 - Norme di rinvio**

Il presente contratto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto della normativa generale vigente in materia. La Società è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolo d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alla norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi (D.Lgs. 50/16 e s.m.i.), al D.Lgs. 175/16 e s.m.i. ed alla normativa speciale di settore.

RICHIESTO IO SEGRETARIO GENERALE ho ricevuto il presente atto non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da n. 6 (sei) fogli bollati, pagine 22 (ventidue), compresa la successiva, del quale ho

dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, in segno di accettazione lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL DIRIGENTE** - F.to digitalmente Claudia Bigi

**L'APPALTATORE** - F.to digitalmente Marco Verona

**IL SEGRETARIO GENERALE** – F.to digitalmente Luca Lazzarini

Io sottoscritto Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.



**Certificato di copia conforme di contratto digitale**

**(art. 68-ter Legge 16 febbraio 1913, n. 89 – art. 23-bis D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)**

Certifico io dott. LAZZARINI Luca, Segretario Generale del Comune di Forte dei Marmi (Provincia di Lucca), in qualità di Ufficiale Rogante dei contratti nei quali è parte l'Ente, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di validità fino al 11.01.2021, rilasciato da ArubaPEC S.p.A.), che LA PRESENTE COPIA - composta dal contratto di cui al Rep. n. 8350 in data 05.10.2020, riportante a video n. 22 (ventidue) facciate, privo di allegati - COSTITUISCE COPIA CONFORME INFORMATICA del contratto originale Rep. n. 8350 in data 05.10.2020, stipulato in forma digitale e conservato a repertorio e raccolta dell'Ufficiale Rogante del Comune di Forte dei Marmi presso il Servizio Segreteria/Contratti dell'Ente.

Forte dei Marmi, li 20.10.2020

File firmato digitalmente dal Segretario Generale in qualità di Ufficiale Rogante

**Dott. Luca LAZZARINI**

Contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di Viareggio il 10.10.2020, al n. 4397, Serie 1T, esatti Euro 245,00= per imposte di registro e di bollo.

Imposta di bollo relativa alla presente copia conforme assolta in modo virtuale per Euro 96,00=, tramite pagamento di modello F23, qui allegato in copia.